



ORDINANZA n. 1 del 28/01/2026

Misure attuative del comma 3 dell'art. 5 del D.lgs n. 96/2025, convertito dalla L. n. 119/2025 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni. Deroga alle norme contemplate negli artt. 50, comma 1, lett. e), 114, 115, 116, 117, 125, 126 del D.Lgs. 36/2023, nonché degli artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 dello stesso Codice dei Contratti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per l'organizzazione e lo svolgimento dei
XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026
(ex art. 5, D.L. 30/06/2025, n. 96 – DPCM 05/09/2025)

VISTO

- l'art. 5 del D.L. n. 96/2025, convertito dalla Legge n. 119/2025, che al comma 1 prevede che *“Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi e necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”;*
- l'art. 1 del D.P.C.M. 5 settembre 2025 ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti al n. 2446 in data 16 settembre 2025, con il quale è stata disposta la nomina del Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026;
- l'art. 1 del D.P.C.M. 29 settembre 2025 ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 2585 in data 7 ottobre 2025, con il quale è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la struttura di missione denominata “Struttura di missione di supporto al Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»”;
- il comma 3 del menzionato art. 5 del D.L. n. 96/2025, come novellato dal decreto-legge n. 156/2025 convertito dalla L. n. 191/2025, che stabilisce che il Commissario Straordinario è tenuto anche a fare fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive Olimpiche e Paralimpiche, destinando per tale finalità una somma pari a un massimo di € 123.770.367;



- il comma 2 del menzionato art. 5 del D.L. 96/2025 che prevede che il Commissario, ai fini dell'attuazione della propria attività, è tenuto a proporre, uno o più Programmi dettagliati degli interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento, nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero; programmi da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport;
- il 1° Programma redatto dal Commissario Straordinario, approvato con Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 1° dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 3350 del 29 dicembre 2025, nel quale sono state specificate le attività di competenza del Commissario Straordinario finalizzate allo svolgimento delle competizioni paralimpiche;
- il 2° Programma redatto dal Commissario Straordinario relativo alle attività da porre in essere con specifico riferimento alle esigenze di carattere logistico cui è necessario fare fronte per lo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025, ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;

VISTA

- la Convenzione Tecnica di Collaborazione sottoscritta il 16 dicembre 2025 dal Commissario Straordinario, dal Comandante della Joint Task Force per il supporto al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 nominata con Determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 19 giugno 2025, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) e, per presa visione e adesione, dalla Fondazione Milano Cortina 2026, in forza della quale il Commissario Straordinario è tenuto a garantire l'acquisizione di beni e servizi, riepilogati nell'Allegato A alla stessa Convenzione, da porre a disposizione del contingente di volontari ANA che sarà impegnato per fare fronte alle esigenze logistiche e di supporto tecnico e generale nelle località montane interessate dalle competizioni Olimpiche e Paralimpiche;

CONSIDERATO

- che il 2° Programma Dettagliato individua, nell'Allegato C, i servizi che dovranno essere direttamente acquisiti dal Commissario Straordinario;
- che il medesimo 2° Programma Dettagliato individua, nell'Allegato D, i beni e i servizi da porre a disposizione del contingente di volontari ANA che sarà impegnato per fare fronte alle esigenze logistiche e di supporto tecnico e generale nelle località montane interessate dalle competizioni olimpiche e paralimpiche;
- che la predetta Convenzione del 16 dicembre 2025 e il relativo Allegato A sono ricompresi nell'Allegato D del richiamato 2° Programma Dettagliato elaborato dal Commissario Straordinario;
- che i beni e i servizi che il Commissario Straordinario è tenuto ad acquisire risultano, singolarmente, di valore non superiore alla soglia di rilevanza europea;



- che sussistono, peraltro, ragioni di urgenza per provvedere senza ulteriore indugio alla acquisizione dei riferiti beni e servizi, attesa l'imminenza dell'avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici;

VISTO

- il comma 3 del menzionato art. 5 del D.L. 96/2025 per effetto del quale il Commissario Straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge, diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza alla U.E., della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

CONSIDERATO

- che parte dei beni e servizi di cui all'Allegato C (in particolare relativi ai servizi logistici di trasporto inerenti alla movimentazione di stakeholders, nonché alla gestione di aree remote) e quelli contemplati nell'Allegato D (elencati nell'Allegato A alla Convenzione Tecnica di Collaborazione sottoscritta in data 16 dicembre 2025) al 2° Programma dettagliato predisposto dal Commissario Straordinario, sono destinati a supportare, da un lato l'attività logistica di trasporto e di interscambio con mezzi collettivi, dall'altro l'attività dei volontari ANA come riportato nella menzionata Convenzione Tecnica di Collaborazione del 16 dicembre 2025;
- che è stato ritenuto doversi operare, per l'acquisizione dei riferiti beni e servizi, in deroga alle previsioni contemplate nei sottoelencati articoli del D. Lgs. 36/2023 e relativi Allegati:
 - Art. 50 comma 1 lett. e), considerata la necessità di procedere con la massima tempestività alla conclusione dei relativi contratti, allo scopo di consentire ai volontari ANA di operare a far data dall'avvio dell'evento olimpico, da cui l'insussistenza delle condizioni per l'espletamento di procedure competitive, anche nella forma della "procedura negoziata senza pubblicazione di bando";
 - Artt. 114 e 115 e artt. 32 e ss. dell'Allegato II.14 al Codice, in quanto la natura dei beni oggetto di fornitura e dei servizi da acquisire e l'arco temporale di durata delle prestazioni non necessita, nella fase di esecuzione, di controlli ulteriori rispetto a quelli che saranno assicurati dall'Organizzatore dei Giochi, nonché dalla citata Joint Task Force del Ministero della Difesa, ai fini del corretto espletamento delle attività in funzione dello svolgimento delle competizioni sportive;
 - Art. 116, in quanto la natura dei beni oggetto di fornitura e dei servizi da acquisire e l'arco temporale di durata delle prestazioni non è compatibile con la verifica di conformità, risultando peraltro le verifiche nelle competenze della struttura commissariale e della citata Joint Task Force del Ministero della Difesa;
 - Art. 117, in quanto la natura delle prestazioni (da intendersi sia quale fornitura di beni che espletamento di servizi) è tale per cui non è necessaria l'ostensione di garanzie definitive ai fini di tutela del corretto adempimento delle attività, dovendosi peraltro



evitare di aggravare la posizione finanziaria dei contraenti, attesi i ristretti termini di adempimento delle prestazioni; peraltro, le modalità di pagamento prevederanno, comunque, il versamento di un’ultima rata una volta completate le manifestazioni (Olimpiche e Paralimpiche) e, dunque, accertata l’adeguatezza delle prestazioni;

- Art. 125, in quanto non ricorrono le esigenze di erogazione della anticipazione contrattuale, considerata la natura dei beni oggetto di fornitura e dei servizi, e soprattutto dei termini e delle modalità di esecuzione dei contratti e quindi di pagamento del corrispettivo;
- Art. 126, in quanto non ricorre la necessità di applicare la disposizione che prevede, in caso di ritardo nella esecuzione dei contratti, la penale contrattuale, in considerazione della natura delle attività e delle finalità cui sono preordinate e dei tempi di realizzazione delle stesse. A tutela del Commissario, saranno previste modalità di pagamento per cui il saldo sarà erogato successivamente alla chiusura delle manifestazioni olimpiche e paralimpiche; né ricorre l’esigenza di prevedere “premi di accelerazione”;

DATO ATTO che la presente Ordinanza non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quanto già previsto nel 2° Programma redatto dal Commissario Straordinario, approvato dal Ministro per lo Sport e i Giovani con decreto del 24 dicembre 2025 ed ammesso al visto e alla registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 305 del 27 gennaio 2026;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

DISPONE

Articolo 1

(Deroga alle norme del D.Lgs 36/2023 “Codice dei Contratti”)

1. In attuazione dell’articolo 5, comma 3 del D.lgs n. 96/2025, convertito dalla L. n. 119/2025 e ss.mm.ii., per le motivazioni formulate nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e di servizi, necessari per garantire da un lato l’attività logistica di trasporto e di interscambio con mezzi collettivi (Allegato C al 2° Programma), dall’altro l’attività dei volontari ANA come riportato nella menzionata Convenzione Tecnica di Collaborazione del 16 dicembre 2025 (Allegato D al 2° Programma) che presteranno la loro opera per fare fronte alle esigenze logistiche di supporto tecnico e generale nelle località montane interessate dalle competizioni olimpiche e paralimpiche di Milano Cortina 2026, si procederà in deroga alle norme contemplate negli artt. 50, comma 1, lett. e), 114, 115, 116, 117, 125, 126 del D. Lgs. 36/2023, nonché degli artt. 32 e ss. dell’Allegato II.14 dello stesso Codice dei Contratti.



Articolo 2

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente Ordinanza è comunicata al Ministero per lo Sport e per i Giovani, ed è pubblicata ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii sul sito del Commissario straordinario all'indirizzo web: <https://commissari.gov.it/paralimpiadi-2026> predisposto all'interno del dominio commissari.gov.it presso la Presidenza del Consiglio.
2. La pubblicazione di cui al punto precedente costituisce condizione legale di efficacia della presente Ordinanza.

Il Commissario Straordinario

Ing. Giuseppe FASIOL